

16032016  
4501  
18032016  
Al. Belsano

Allegato 1

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**per la formazione in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado da inserire nei percorsi di alternanza scuola-lavoro**

Tra

Regione Umbria con sede in Perugia Corso Vannucci n. 96, (CF 01212820540 ) rappresentata dall'Assessore alla salute e al welfare Prof. Antonio Bartolini;

e

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con sede in Perugia, viale Carlo Manuali, rappresentato dal dirigente dott.ssa Sabrina Boarelli;


e

INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Direzione Regionale per l'Umbria, con sede in Perugia, via Pontani, 12, rappresentato dal Direttore Regionale Dott.ssa Alessandra Ligi;

premesso che

- l'art. 1, comma 33 della *legge 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, stabilisce che al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, siano attuati percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per una durata complessiva, negli Istituti tecnici e professionali di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi e, nei licei, di almeno 200 ore nel triennio;
- l'art. 1, comma 38 della suddetta legge 107/2015 prevede l'obbligo per le scuole secondarie di secondo grado di organizzare attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.;
- l'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.lvo 81/2008 equipara ai lavoratori i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Al lavoratore è equiparato anche l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e

INAIL - 22000 - 01/04/2016 - 0003064




biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

- l'INAIL, nell'ambito della mission istituzionale volta a realizzare la tutela globale del lavoratore dai rischi derivanti dal lavoro, svolge un ruolo essenziale in materia di sicurezza, attraverso l'esercizio di specifiche funzioni come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. intervenendo soprattutto in forma coordinata con altri Enti ed Organismi con analoghe competenze, al fine di mettere in campo strategie e programmi in materia di sicurezza, finalizzati a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- l'INAIL è concretamente impegnato nella progettazione, erogazione, promozione e divulgazione della cultura della prevenzione e sicurezza anche nei confronti degli studenti, nell'ottica della formazione e crescita della consapevolezza dei rischi da lavoro nelle nuove generazioni

#### Considerato che

- l'Accordo tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.lvo 81/08" del 21 dicembre 2011 ha disciplinato durata, contenuti minimi, modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative rivolte ai lavoratori suddividendo il percorso in una prima parte di formazione "generale" comune a tutti i settori lavorativi e una seconda parte di formazione "specificata" di durata e contenuti differenziati in base ai settori lavorativi di appartenenza dell'azienda;
- l'Accordo di cui al punto precedente stabilisce che la formazione "generale" abbia durata, pari a 4 ore e contenuti uguali per tutti i settori, mentre la formazione "specificata" abbia una durata diversa a seconda del livello di rischio dell'azienda: 4 ore per il livello di rischio basso, 8 ore per il livello medio e 12 ore per il livello alto, e contenuti specifici rispetto ai rischi lavorativi ai quali il lavoratore sarà esposto.
- il tema della salute e sicurezza sul lavoro è di prioritaria importanza per la Direzione Regionale Salute e coesione sociale della Regione Umbria, e che, ai fini della promozione di un atteggiamento consapevole nei confronti dei rischi presenti sia nell'ambiente di vita che in quello di lavoro e del cambiamento dei comportamenti scorretti, è importante il coinvolgimento degli studenti delle scuole, futuri imprenditori e lavoratori;
- i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro nel corso degli anni hanno maturato una notevole esperienza nell'ambito formazione sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, sia rivolta alle imprese, che allo specifico contesto scolastico attraverso il "Progetto di formazione nelle scuole tecniche" che, attraverso un protocollo d'intesa fra Prefettura, INAIL, Provincia di Terni, Azienda USL, Direzione



Territoriale del Lavoro, INPS, e Ufficio Scolastico Regionale, ha previsto la meta-formazione dei docenti affinché acquisiscano le competenze per inserire la sicurezza nei propri programmi curricolari e che ha coinvolto fra il 2011 e il 2014 24 istituti scolastici e 55 classi;

- il Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute e coesione sociale a seguito di alcuni atti regionali che hanno standardizzato i requisiti quantitativi e qualitativi della progettazione formativa per i lavoratori e la procedura per ottenere l'attestato di conformità del corso (DGR 790/2007 e DGR 68/2011), ha acquisito notevole esperienza nella valutazione di qualità ed appropriatezza dei percorsi formativi rispetto alla sicurezza progettati dalle imprese;
- in base all' *Accordo ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.lvo 81/2008 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento delle attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* del 20 novembre 2008, il Ministero del Lavoro e della salute ha stanziato, per ciascuna regione, risorse finanziarie da destinare ad interventi di formazione rispetto alla sicurezza;
- in conseguenza dell'accordo sopracitato è stato redatto l' *Avviso pubblico per il piano straordinario di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro*, approvato con D.D. n. 2621 che prevedeva il sostegno finanziario ad interventi formativi sperimentali, rivolti ad alcune figure cardine del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro nelle aziende;
- le difficoltà economiche delle imprese umbre nonché la progressiva diminuzione del numero di quelle attive determinata negli ultimi cinque anni dalla gravissima crisi economica, ha determinato che alcuni degli interventi ammessi al finanziamento non hanno trovato una concreta attuazione e pertanto vi è la disponibilità di una quota di fondi residui;
- il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 7 del D.lvo 81/2008, nel corso della riunione tenutasi il 14.1.2016, ha approvato l'ipotesi di destinare una parte di tali fondi in favore di interventi formativi rivolti al mondo della scuola e in particolare agli studenti, che sono inoltre fra i target prioritari previsti dall'Accordo sopracitato;
- la Relazione Programmatica 2016/2018 approvata dal C.I.V. con delibera n. 5 del 27 maggio 2015 e le Linee di indirizzo INAIL anno 2016 hanno come obiettivo il potenziamento delle modalità di cooperazione interistituzionale in tema di sostegno alla diffusione della cultura della salute e sicurezza;
- l'INAIL, in relazione agli indirizzi emanati nell'ambito della prevenzione, ritiene rilevante, sia a livello nazionale che territoriale, attivare collaborazioni con le Regioni per la realizzazione di progetti con lo scopo di sviluppare la promozione e informazione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro e diffondere una più ampia conoscenza del fenomeno infortunistico e/o tecnopatico, nonché delle fonti di rischio;

- che l'attività oggetto del presente accordo si colloca nella macro-area "Formazione" delle Linee d'Indirizzo Operative per la Prevenzione anno 2016 dell'INAIL - Direzione Centrale Prevenzione.

Tutto ciò premesso e considerato

**le parti, in osservanza delle rispettive competenze,  
concordano quanto segue**

Art. 1

(Premesse e considerazioni)

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Obiettivi)

La Regione Umbria, l'INAIL Umbria e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, tramite il presente Protocollo d'intesa si impegnano reciprocamente a promuovere la realizzazione, su base sperimentale, dei percorsi di formazione obbligatoria (art. 37 del D.lvo 81/2008) in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge 107/2015. Tali percorsi formativi avranno durata diversa in relazione al livello di rischio (basso, medio o alto) attribuito ai settori lavorativi ai quali appartengono le aziende/enti pubblici ospitanti gli studenti delle diverse tipologie di scuole secondarie di secondo grado (liceo, tecnico e professionale).

Art. 3


(Tavolo tecnico regionale)

L'attuazione operativa del presente protocollo è demandata al Tavolo tecnico regionale costituito pariteticamente dalla Regione Umbria - Direzione regionale salute e coesione sociale, dall'INAIL Umbria e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

Il Tavolo tecnico regionale, coordinato dal Servizio Prevenzione Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Regione Umbria, è composto da almeno due rappresentanti esperti nelle materie oggetto del protocollo che verranno successivamente designati da ciascuna parte firmataria.

Il tavolo tecnico ha il compito di

1. attribuire a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado lo specifico bisogno formativo quantificato in 8, 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio del settore produttivo cui appartengono le aziende/impresse/Istituzioni/Enti che ospiteranno gli studenti delle medesime;



2. definire i contenuti minimi che i diversi pacchetti formativi debbono garantire;
3. individuare il percorso per garantire la rispondenza della formazione erogata agli studenti ai requisiti normativi.

Art. 4  
(Impegni)

La Regione Umbria, attraverso il Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare, così come previsto dall' art. 3 coordina il tavolo tecnico e garantisce la eventuale messa a disposizione di professionalità competenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro operanti nell'ambito dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL.

L'INAIL - Direzione regionale Umbria garantisce la disponibilità delle proprie professionalità nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'art. 3; inoltre rende disponibile il proprio materiale didattico multimediale quale supporto ai percorsi formativi, da adeguare allo specifico target di discenti. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a produrre l'elenco dei settori produttivi previsti per i diversi percorsi di istruzione: tecnica, professionale, liceale, in modo da consentire al Tavolo tecnico di cui all'art. 2 di definire, in linea di massima, i bisogni formativi dei diversi istituti a seconda dei livelli di rischio (basso, medio o alto). L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna inoltre ad individuare due Istituti scolastici, uno con sede nella Provincia di Perugia e uno in quella di Terni, che facciano da capofila per la gestione degli aspetti finanziari del protocollo. In particolare alle due scuole capofila verranno erogate le due quote di finanziamento, di cui all'art. 5.

Art. 5  
(Risorse finanziarie)

La Direzione Regionale salute e coesione sociale della Regione Umbria si impegna a sostenere la realizzazione del protocollo con un finanziamento pari complessivamente a euro 150.000, di cui 110.000 euro da destinare alle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Perugia (in numero di 40 con 16.637 studenti del III, IV e V anno nell'annualità 2016-2017) e 40.000 euro da destinare alle scuole della Provincia di Terni (in numero di 11 con 5.532 studenti del III, IV e V anno nell'annualità 2016-2017), attraverso l'utilizzo dei fondi residui di cui all'*Accordo ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.lvo 81/2008 tra il governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento delle attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* del 20 novembre 2008.

Art. 6  
(Attuazione del protocollo)

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita dall'Assessore alla salute e al welfare della Regione Umbria, dal Direttore Regionale INAIL per l'Umbria e dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale /Umbria.



Art. 7  
(Durata)

Il presente Protocollo ha durata di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Se necessario per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui al presente documento e a condizione che vi siano disponibilità finanziarie necessarie, il presente Protocollo potrà essere, con il consenso di tutte le parti, formalmente rinnovato. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 8  
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

Art. 9  
(Foro competente)


Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Perugia.

Art. 10  
(Registrazione)


Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Luogo e data 16.03.2016


Regione Umbria  
Assessore alla salute e al welfare  
Prof. Antonio Bartolini

  
\_\_\_\_\_




6  
22.03.2016  


Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria  
Dirigente  
dott.ssa Sabrina Boarelli

  
\_\_\_\_\_

INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)  
Direzione Regionale per l'Umbria  
Direttore Regionale  
Dott.ssa Alessandra Ligi

  
\_\_\_\_\_